



COMUNE DI FELETTTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.75

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO SILVIA INGEGNATTI PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO-ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA, EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990, DEL BANDO DI GARA INDETTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL SUB-BACINO 17 B-D CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (GARA N. 70-2021)

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di dicembre alle ore quindici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRERO MARIA CRISTINA - Sindaco	Giust.
2. BRETTO ENZO - Vice Sindaco	Sì
3. TOLONE GLORIA - Assessore	Sì
Totale Presenti: 2	
Totale Assenti: 1	

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione (articolo 97 comma 4 lett. a TUEL) il Segretario Comunale Dott. Carlo BOSICA

Il Vice Sindaco BRETTO ENZO, preso atto dei presenti e verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera di Giunta Comunale N. 75 del 07/12/2021

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO SILVIA INGEGNATTI PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO-ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA, EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990, DEL BANDO DI GARA INDETTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL SUB-BACINO 17 B-D CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (GARA N. 70-2021)

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

(art. 49 c.1 TUEL, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012)

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	07/12/2021	F.to:Alessandro RATTO	
FINANZIARIO - AFFARI GENERALI	Favorevole	07/12/2021	F.to:Alessandro RATTO	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Feletto fa parte, in qualità di consorziato, del Consorzio Canavesano Ambiente poiché membro del SUB-BACINO 17 B-D della Regione Piemonte;

Precisato che il Consorzio Canavesano Ambiente, nell'ambito dei poteri statuari concessigli, stante la necessità di procedere all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana per i Comuni facenti parte dell'area urbana del Sub-bacino 17 B-D, ha proceduto ad attivare la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del suddetto servizio;

Rilevato che il bando di gara è stato presentato in data 29.09.2021 con affidamento della procedura aperta ad una centrale di committenza, ex art. 3, c. 1 lett. i) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L.R. 19 del 6.8.2007, individuata nella Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A., avente sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10 e che il termine di presentazione delle offerte scadrà alle ore 12:00 del giorno 18.01.2022, con apertura delle offerte alle ore 10:00 del 20.01.2022;

Dato atto che oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento ed altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione [Pan Gpp] e del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 recante Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» [CAM] nei 47 comuni facenti parte del Sub-Bacino 17 B-D del Consorzio Canavesano Ambiente;

Preso atto che il Capitolato Speciale d'Appalto – trasmesso alla S.C.R. Piemonte s.p.a. – è stato redatto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo in data 09.09.2021 con i relativi allegati, senza che il contenuto dello stesso fosse prima chiaramente esposto al Comune di Feletto, consorziato del Consorzio Canavesano Ambiente, e senza che il Comune di Feletto fosse stato interpellato in merito alle modalità di attuazione del servizio oggetto di appalto nonostante le reiterate richieste del Comune medesimo di poter prendere visione della documentazione e di poter partecipare attivamente nell'ottica di un miglior servizio alla Comunità rappresentata;

Visti i documenti allegati alla procedura di gara n. 70/2021;

Considerato che il Capitolato Speciale d'Appalto presenta diversi elementi ed aspetti contraddittori e lacunosi in ordine ai servizi resi e alle modalità di ripartizione degli stessi, anche sotto il profilo economico;

Ritenuto che per gli elementi di cui sopra il capitolato ed indi la procedura di gara indetta siano lesivi degli interessi economici del Comune di Feletto che, a fronte di un aggravio dei costi si vedrebbe corrispondere una riduzione dei servizi;

Rilevato che tali aspetti controversi sono stati evidenziati anche da altri Sindaci *pro tempore* di diversi Comuni facenti parte del Consorzio Canavesano Ambiente e, precisamente, dai Sindaci dei Comuni di Alpette, Busano, Ceresole Reale, Favria, Locana, Ozegna, San Ponso, Sparone;

Atteso che, a seguito di diversi incontri con i Sindaci dei Comuni sopra indicati, si è evidenziata la possibilità di agire in sede di autotutela mediante proposizione di una istanza comune, con affidamento dell'incarico al medesimo legale;

Precisato che l'art. 21 quinquies, della Legge 241/1990 consente all'amministrazione di poter revocare, in sede di autotutela, il bando di gara e la relativa procedura ove sussistano le condizioni di legge;

Evidenziato che la legge espressamente riconosce che la revoca del bando di gara possa intervenire in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e che, agli atti, le incongruenze e le contraddizioni presenti nel capitolato speciale d'appalto, fanno ritenere preponderante, nell'esclusivo interesse pubblico, la necessità che la procedura venga ad essere revocata, per consentire l'emendazione del capitolato medesimo;

Valutata l'opportunità – attesa la rilevanza della questione, dalla quale possono discendere conseguenze economicamente rilevanti per i cittadini del Comune di Feletto oltre a diminuzione di servizi a fronte di un aumento dei costi – di affidare la predisposizione del ricorso/istanza di revoca in autotutela ad uno Studio Legale di comprovata esperienza;

Rilevato che il Comune di Feletto, in qualità di consorziato del Consorzio Canavesano Ambiente, e quindi in qualità di membro della stessa P.A. che ha indetto la procedura non ha altri strumenti, se non quello della presentazione di un ricorso-istanza in autotutela per la revoca del bando di gara, ex art. 21 quinquies della L. 241/1990, non avendo legittimazione per adire il T.A.R. né per formulare chiarimenti alla procedura;

Dato atto che la struttura burocratica del Comune di Feletto non è in grado di assolvere personalmente l'attività che si dovrebbe compiere, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenze ed esperienza eccedenti le normali competenze proprie del personale dipendente ed è caratterizzata da specializzazione;

Valutata la peculiarità della situazione in cui la revoca del bando in sede di autotutela viene proposta da un Comune Consorziato del Consorzio Canavesano Ambiente, consorzio che ha predisposto il capitolato di gara ed i documenti allegati e che ha affidato alla Centrale di Committenza S.C.R. Piemonte spa il ruolo di stazione appaltante, in forza della convenzione sottoscritta tra il Consorzio canavesano Ambiente e la S.C.R. Piemonte;

Precisato che per l'affidamento dell'incarico legale diretto nulla osterebbe, anche laddove si dovessero ritenere applicabili le disposizioni del D. Lgs n. 50/2016, stante il disposto dell'art. 17, comma 1, lett. D) del nuovo codice degli appalti, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte dell'avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii";

Considerato che l'affidamento diretto dell'incarico di patrocinio legale può essere dato direttamente dall'Ente, come ricordato dalla stessa sentenza della Corte dei Conti del Lazio, Sezione Giurisdizionale, con delibera n. 509 dell'08.06.2021;

Evidenziata la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale;

Ritenuto di procedere direttamente all'affidamento dell'incarico legale attesa la modesta entità economica dell'incarico e stante l'urgenza di procedere alla proposizione del ricorso/istanza di revoca del bando di gara;

Stabilito che il presente atto è soggetto alla pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Sotto sezione di primo livello "Consulenti e Collaboratori" ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, D.Lgs 14.03.2013, n. 33;

Ritenuto di individuare nell'Avv. Silvia INGEGNATTI, professionista di comprovata esperienza, avente studio in Torino, Via Valdieri n. 11 (10139) il legale a cui affidare l'incarico di patrocinio *de quo*;

Atteso che l'Avv. Silvia INGEGNATTI si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico, prospettando un preventivo di spesa complessivo pari ad € 5.000,00 oltre Iva (22%) e Cpa (4%) come per legge, tenuto conto della complessità degli argomenti e delle questioni giuridiche sottese all'istanza, della mole di documentazione da visionare e dell'urgenza;

Precisato che tale importo complessivo deve ritenersi suddiviso tra i diversi Comuni che hanno aderito all'azione in autotutela;

Rilevato che l'impegno economico per il Comune di Feletto sarà quantificato in proporzione al numero dei Comuni aderenti;

Dato atto che il citato importo risulta coerente con il rispettivo parametro previsto dal D.M. n. 55/2014;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 6 e 50 del D. Lgs n. 267/2000

CON voti favorevoli unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di conferire, per tutte le ragioni e per i motivi sopra esposti – da considerarsi parte integrante ed essenziale della presente proposta – l'incarico legale di redazione del ricorso/istanza di revoca in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della l. 241/1990, all'Avv. Silvia INGEGNATTI, professionista di comprovata esperienza, con studio legale in Torino, Via Valdieri n. 11, previa disponibilità all'incarico stesso.
2. Di demandare al Sindaco, al quale per legge compete la rappresentanza dell'Ente, la firma del mandato all'Avv. Silvia Ingegnatti.
3. Di dare atto che è fatto espresso onere al professionista incaricato di comunicare al Comune di Feletto l'insorgere di accadimenti in grado di modificare la stima preventivata del compenso professionale proposto.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compreso il relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, che troverà imputazione nel bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.
5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to BRETTO ENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDott. Carlo BOSICA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 è stata pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dell'Ente accessibile al pubblico dal 14/02/2022 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Carlo BOSICA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La Deliberazione della Giunta Comunale è stata comunicata in data 14/02/2022 ai Capigruppo consiliari (articolo 125 TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo BOSICA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Feletto, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo BOSICA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

	La Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 è stata pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dal 14/02/2022 per quindici giorni consecutivi (art. 124 TUEL) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL). Per il calcolo della data di esecutività della deliberazione occorre sommare ai quindici giorni di pubblicazione ulteriori 10 giorni decorrenti dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione.
X	Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 134, comma 4, TUEL) sono eseguibili dalla data di approvazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDott. Carlo BOSICA